

REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERREGIONALE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA-LIGURIA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA (AIRO)

Art. 1. ISTITUZIONE DEL GRUPPO

Come raccomandato dall'art. 13 dello Statuto dell'A.I.R.O. (www.radioterapiaitalia.it), è' costituito il Gruppo Interregionale Piemonte - Valle D'Aosta - Liguria, come atto dell'unificazione dei due pre-esistenti Gruppo Regionale Piemonte - Valle D'Aosta e Gruppo Regionale Liguria.

Art. 2 ATTI DELL'ISTITUZIONE DEL GRUPPO

La costituzione del Gruppo Interregionale in oggetto è stata richiesta dai Coordinatori dei Gruppi Regionali Piemonte-Valle D'Aosta e Liguria, a nome dei rispettivi Consigli Direttivi, dopo avere ricevuto il parere favorevole da parte dei propri Soci Ordinari dell'A.I.R.O. riunitisi nelle due rispettive Assemblee Regionali annuali svoltesi nel 2008.

In data 27 Maggio 2009 il Consiglio Direttivo dell'A.I.R.O, riunitosi in Bologna, ha espresso parere favorevole alla richiesta dei Coordinatori di unificare i due Gruppi Regionali in un unico Gruppo Interregionale.

Art. 3 COMPITI DEL GRUPPO

I compiti del Gruppo Interregionale Piemonte- Valle D'Aosta-Liguria sono:

- lo svolgimento di riunioni scientifiche periodiche in sedi locali;
- la collaborazione allo sviluppo della ricerca, al miglioramento della conoscenza, alla promozione dell'insegnamento e alla difesa professionale della radioterapia;
- la collaborazione integrata per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto dell'A.I.R.O.

Art. 4 SOCI DEL GRUPPO

Sono Soci del Gruppo interregionale:

- Soci Ordinari: junior se < 35 anni; Senior : se > 70 anni.
- Soci Emeriti
- Soci Aggregati
- Soci Onorari
- Soci finanziatori

Per la definizione dei Soci AIRO sopraindicati e per le modalità della loro ammissione si rimanda all'art. 4 dello Statuto dell'A.I.R.O.

Art. 5 ORGANI UFFICIALI DEL GRUPPO

Sono organi Ufficiali del Gruppo Interregionale.

- l'Assemblea dei Soci;
- il Coordinatore
- il Vice-coordinatore
- il Consiglio Direttivo

Art. 6 ASSEMBLEA DEL GRUPPO

L'Assemblea dei Soci del Gruppo Interregionale è convocata e presieduta dal Coordinatore. Possono partecipare all'Assemblea a pieno titolo i soci Ordinari, Emeriti e Onorari, e solo come uditori i Soci Aggregati e i soci Finanziatori, purchè in regola con la quota associativa. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata almeno 45 giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante e-mail, lettere o fax. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 7 COORDINATORE e VICE-COORDINATORE DEL GRUPPO

E' eleggibile alla carica di Coordinatore ciascun Socio Ordinario o Emerito. Il coordinatore è eletto a maggioranza semplice dei voti dei soci Ordinari ed Emeriti e resta in carica due anni. E' eleggibile alla carica di Vice-Coordinatore ciascun Socio ordinario o Emerito. Il Coordinatore è eletto a maggioranza semplice dei voti dei Soci Ordinari ed Emeriti e resta in carica due anni. E' raccomandato che sia eletto come Vice-coordinatore un Socio Ordinario o Emerito della Regione diversa da quella di provenienza del Coordinatore eletto. Alla scadenza del loro mandato il Coordinatore e il Vice-coordinatore non sono ri-eleggibili nel Consiglio Direttivo.

Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO

Il Consiglio Direttivo (C.D.) del Gruppo Interregionale è composto da:

- il Coordinatore eletto
- il Vice-Coordinatore eletto
- Sei Consiglieri con mandato biennale, eletti da e tra i Soci del Gruppo Interregionale, non rieleggibili consecutivamente alla stessa carica. E' raccomandato che alle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta siano riservati 4 posti e che alla Regione Liguria siano riservati 2 posti.

Le elezioni alle cariche di Consigliere avvengono ogni due anni durante lo svolgimento della Riunione Annuale e si svolgono con scrutinio aperto. Alla scadenza del loro mandato i Consiglieri non sono ri-eleggibili nel Consiglio Direttivo.

Art. 9 COMPITI DEL COORDINATORE

E' compito del Coordinatore di mantenere aggiornato, per quel che riguarda le tre Regioni il sito nazionale dell'Associazione; anche a tale scopo si coordina con il Presidente Eletto dell'A.I.R.O.

Il Coordinatore e il Vice-coordinatore, preferibilmente appartenenti rispettivamente a Regioni limitrofe comprendenti il Gruppo interregionale, hanno ruolo disgiunto, anche se concordato tra loro e con i Consiglieri in carica, nelle relazioni nella propria Regione (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria) con le rispettive Agenzie Sanitarie o Enti o Organismi o Istituzioni locali.

Art. 10 RIUNIONE SCIENTIFICA ANNUALE

Il Gruppo Interregionale organizza la propria Riunione Scientifica Annuale, ne cura lo svolgimento e l'attuazione. Durante la Riunione annuale ha svolgimento

l'Assemblea annuale. E' raccomandata una rotazione interregionale per lo svolgimento della Riunione annuale del Gruppo Interregionale.

Prima della sua attuazione, il presente Regolamento deve essere discusso tra:

- **i Coordinatori attuali dei due Gruppi in itinere di unificazione formale;**
- **i Consiglieri in carica dei due Gruppi regionali**
- **Il C.D. dell'AIRO Nazionale.**